AdSP Mare di Sicilia Occidentale Prot.22671-17/04/2026-PG-P
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale e stampato il giorno 17/04/2026

Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale
Porti di Palermo,
Termini Imerese,
Trapani,
Porto Empedocle,
Licata, Gela, Sciacca

Testo emendato

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 68 COD. NAV. NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

(approvato con Ordinanza n. 15 del 05.11.2018, modificato con Ordinanza n.5 del 29.05.2019, Decreto n.544 del 03.08.2020 e Ordinanza n.27 del 18.11.2020, Delibera del Commissario Straordinario n.6 del 18.03.2026

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione 1
Art. 2 – Elencazione delle attività di cui all'art. 68 cod. nav. 1
Art. 3 – Attività escluse dall'iscrizione nel Registro 2
Art. 4 – Iscrizione nel Registro 2
Art. 5 – Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro 3
Art. 6 - Chimico di Porto 5
Art. 7 - Servizio integrativo antincendio 5
Art. 8 - Rinnovo 5
Art. 9 - Attività occasionali 6
Art. 10 - Verifiche a campione 6
Art. 11 – Attività di vigilanza 6
Art. 12 - Cancellazione dal Registro 6
Art. 13 – Trattamento dei dati personali 7
Art. 14 – Entrata in vigore 7
Art. 15- Disciplina transitoria 7
Art. 16 - Abrogazioni 7

AdSP Mare di Sicilia Occidentale Prot.22671-17/04/2026-PG-P
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale e stampato il giorno 17/04/2026

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 68 COD. NAV. NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'art. 68 cod. nav., un'attività professionale di carattere commerciale, industriale o artigianale nei porti e, più in generale, nell'ambito del demanio marittimo rientrante nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale - AdSP.

Art. 2 – Elencazione delle attività di cui all'art. 68 cod. nav.

1. Le attività soggette ad iscrizione nel Registro sono le seguenti:

- lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, sabbiatura, pitturazione, pulizia di navi, galleggianti e loro arredi;
- impiantistica navale;
- lavori subacquei, marittimi e portuali, controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti senza ausilio di mezzi meccanici;
- lavori di installazione, manutenzione, riparazione macchinari e strumenti di bordo, motori marini, alimentatori, macchinari ausiliari, impianti di condotte ventilazione, impianti idraulici, apparati elettrici, radiotelevisivi ed elettronici di bordo;
- degassificazione, pulizia stive, etc.;
- fornitura e posa di parabordi supplementari e galleggianti;
- fornitura e manutenzione impianti antincendio di bordo;
- forniture navali, in genere;
- lavanderia industriale;
- servizi di assistenza antinquinamento /disinquinamento di igiene ambientale e bonifica;
- bunkeraggio a mezzo autobotte;
- derattizzazione e disinfestazione;
- raccolta olii esausti;
- autotrasporto conto terzi;
- trasporto persone;
- noleggio e locazione mezzi;
- noleggio/locazione imbarcazioni e natanti;
- noleggio bus con conducente;
- sostituzioni e riparazioni pneumatici;
- soccorso stradale;
- assistenza riparazione manutenzione containers;
- trasporto demolizione e rottamazione;
- attività di sollevamento e trasporto con gru;
- servizio integrativo antincendio;
- attività di perizia e consulenza tecnica;
- servizi di vigilanza privata e portierato;
- servizio ritiro rifiuti, qualora non già affidato in concessione;
- alaggio e varo;
- vendita servizi turistici;
- consulente chimico del porto;
- servizio ritiro rifiuti speciali pericolosi e non, qualora non già affidato in concessione;
- servizi turistici;

AdSP Mare di Sicilia Occidentale Prot.22671-17/04/2026-PG-P
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale e stampato il giorno 17/04/2026

- ogni altra attività di carattere industriale, commerciale, artigianale e, comunque, professionale, anche non qualificabile accessoria e/o complementare rispetto a quelle sopra elencate.

Art. 3 – Attività escluse dall'iscrizione nel Registro

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività di seguito elencate:

- operazioni e servizi portuali di cui all'art.16, l. n. 84/94 e ss.mm.ii.;
- servizi tecnico - nautici di cui all'art. 14 l. n. 84/1994 e ss.mm.ii.;
- servizi di interesse generale di cui all'art. 6, co. 4, lett. c), l. n. 84/1994 e ss.mm.ii.;
- attività di impresa di cui all'art. 17 l. n. 84/1994 e ss.mm. ii.;
- attività di imprese appaltatrici/destinatarie di subcontratti nell'ambito di appalti di lavori, servizi e forniture dell'Autorità, delle concessioni e del partenariato pubblico privato di cui al libro IV ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- attività oggetto di concessione demaniale ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e di autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis cod. nav.;
- attività professionali svolte nell'ambito delle concessioni demaniali marittime;
- servizi di palombari e sommozzatori;
- attività di corriere espresso con mittente/destinatario i titolari di c.d.m., enti pubblici e privati operanti all'interno della circoscrizione di competenza dell'AdSP;
- attività di agente raccomandatario marittimo;
- attività di spedizioniere doganale/case di spedizione;
- attività di mediatori marittimi;
- attività di agenzie nautiche;
- attività di taxi e attività di noleggio auto con conducente NCC;
- locazione/noleggio mezzi presenti nell'ELENCO MEZZI di un O.E. purchè gli stessi non sono funzionali per l'esercizio dell'attività per cui si chiede l'iscrizione e la durata del contratto di noleggio non è riconducibile all'iscrizione al Registro. A titolo esemplificativo, non sono soggetti a iscrizione dell'O.E. che mette a disposizione il mezzo i mezzi di uso comune, come le auto, noleggiati per eventuali sopralluoghi o i mezzi a noleggio a lungo termine il cui uso non è riconducibile esclusivamente all'attività svolta in porto o quelli afferenti a iscrizioni relative ad attività occasionali.
- raccolta di olii esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i quali sono costituiti consorzi obbligatori;
- forniture ai titolari di cc.dd.mm. non correlate allo scopo e all'esercizio della c.d.m. (fornitura di cancelleria, acqua potabile, boccioni con l'acqua etc…);
- ispettori e periti dei Registri di classificazione navale;
- assicuratori marittimi (navi e merci);
- attività di somministrazione di bevande ed alimenti di carattere ambulante.

Sono altresì esclusi Periti, Provveditori e Appaltatori Navali in possesso di tessera ministeriale di libero accesso ai Porti Nazionali come disposto nel D.M. 08/06/1987 e nella Circolare n. 5208179 del 23/12/1975 del Ministero della Marina Mercantile

Art. 4 – Iscrizione nel Registro

1. I soggetti di cui all'art. 1 devono essere iscritti nel Registro dell'AdSP, tenuto ai sensi dell'art. 68, co. 2, cod. nav..
2. L'iscrizione nel Registro è disposta con determinazione del dirigente o funzionario apicale preposto all'Area Operativa, all'esito dell'istruttoria di cui al successivo art. 5.
3. L'iscrizione avviene per ciascun singolo porto, ha la validità massima di un anno e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ed è subordinata al pagamento di € 200,00 a

AdSP Mare di Sicilia Occidentale Prot.22671-17/04/2026-PG-P
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale e stampato il giorno 17/04/2026

titolo di contributo forfetario per le spese di istruttoria. Le iscrizioni che avvengono nell'anno in corso hanno validità fino al 31 dicembre del medesimo anno.

4. La mancata iscrizione comporta il divieto di esercizio di attività nell'ambito della circoscrizione di competenza di questa Autorità.
L'iscrizione nel Registro non esclude la necessità per l'istante di munirsi di ogni altro documento autorizzativo e/o licenza, previsto da leggi o regolamenti per lo svolgimento dell'attività.

5. Il Registro, suddiviso in sezioni per ciascun porto, è tenuto presso la sede dell'AdSP.

Art. 5 – Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, i soggetti di cui all'art.1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) *Iscrizione presso la C.C.I.A.A. per attività oggetto di richiesta, come si evince dal relativo certificato camerale, come attività principale o cd. secondaria, ivi comprese quelle che l'impresa effettivamente svolge in termini di subordinazione, strumentale o quantitativa, rispetto all'attività principale. Dette attività devono trovare conferma nei corrispondenti codici elencati nella visura camerale dell'O.E. richiedente l'iscrizione;*
b) *non essere sottoposto a procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e dalle altre leggi speciali, a meno che non sia consentita la prosecuzione dell'attività di impresa. Gli Operatori economici già iscritti nel Registro mantengono l'iscrizione fino all'adozione di provvedimenti che dispongano la cessazione dell'attività esercitata*;
c) regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale e adempimento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
d) essere in regola con l'adempimento delle norme di sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
e) insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
f) insussistenza di condanne passate in giudicato per delitti contro la fede pubblica, per delitti punibili con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, salvo che la pena non è condizionalmente sospesa ex art. 166, co. 2, c.p., e per delitti che comportano l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'interdizione da una professione o da un'arte;
g) possesso di mezzi ed attrezzature idonei allo svolgimento delle attività per cui si richiede l'autorizzazione e di personale professionalmente qualificato ed in misura idonea alle attività da svolgere;
h) possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della stessa attività.
i) possesso di idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che possono essere recati a persone e/o cose durante lo svolgimento dell'attività di cui si richiede l'iscrizione. Sono esonerate dalla stipula della polizza le attività di noleggio bus con conducente, locazione e noleggio imbarcazioni e mezzi, laddove il rischio correlato all'attività esercitata sia interamente coperto dalla polizza RC dei mezzi indicati nell'elenco mezzi e nell'elenco mezzi nautici

I requisiti di cui al punto f) dovranno sussistere nei confronti dei medesimi soggetti previsti dall'art. 85, co. 2, del D .Lgs. 159/2011. Sono, pertanto, escluse le società di revisione.

Il provvedimento di diniego dell'iscrizione dell'attività non avviene quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179,

AdSP Mare di Sicilia Occidentale Prot.22671-17/04/2026-PG-P
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale e stampato il giorno 17/04/2026

settimo comma, del codice penale ovvero quando la pena è estinta ai sensi dell'art.172 c.p. dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Se la sentenza penale di condanna definitiva fissa la durata della pena accessoria il diniego si produce per la durata della pena accessoria. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria come sopra individuata, la condanna produce il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività:

a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, il diniego che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

2. La presentazione dell'istanza per l'iscrizione nel Registro art. 68 deve avvenire ESCLUSIVAMENTE con modalità telematica attraverso il portale dedicato, presente sul sito istituzionale di questa A.d.S.P., rendendo le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative ai requisiti di cui al comma 1 e producendo tutta la documentazione richiesta. Deve altresì essere indicata la/e attività che si intende svolgere e del porto/i di esercizio.
Le istanze pervenute con modalità differenti sono inammissibili.
Alla richiesta di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

1. ricevuta di pagamento dell'importo previsto dal precedente art. 4, co. 3;
2. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
3. elenco del personale impiegato nell'esercizio dell'attività, da rendere secondo lo schema allegato (allegato 1);
4. elenco dei mezzi e delle attrezzature a disposizione per l'esercizio delle attività, da rendere secondo lo schema allegato (allegato 2);
5. relazione descrittiva dell'attività da svolgere, da rendere secondo lo schema allegato (allegato 3)
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza e per la determinazione di iscrizione al Registro (allegato 4);
7. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, co. 1, punti 5 e 6, per i soggetti indicati nel secondo periodo del citato comma (allegato 5);
8. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli adempimenti di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 (allegato 6);
9. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
10. copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma 1.

3. L'Autorità si riserva, nel corso del procedimento, la facoltà di richiedere ogni altra documentazione e/o adempimento previsti da specifiche disposizioni di legge, anche sopravvenute, relative all'attività da esercitare e/o motivate da successive esigenze istruttorie, nonché la presentazione di apposita polizza assicurativa o fideiussione il cui massimale/importo sarà stabilita dall'Autorità medesima a suo insindacabile giudizio a copertura dei rischi di danni a persone o cose.
4. Per le richieste di iscrizione nel Registro per attività non espressamente elencate nell'art. 1 e rientranti nella categoria residuale, di cui all'ultimo punto dello stesso articolo, l'Autorità potrà richiedere pareri facoltativi interni (Area Operativa, Area Tecnica) o della Capitaneria di porto o di altri organi e/o autorità o p.a che riterrà sentire.

AdSP Mare di Sicilia Occidentale Prot.22671-17/04/2026-PG-P
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale e stampato il giorno 17/04/2026

5. L'autorizzazione è rilasciata previo esito favorevole dell'istruttoria, ivi comprese le valutazioni di merito dell'AdSP che ha facoltà di respingere quelle richieste che, per il tipo di attività e/o per il luogo ove tale attività deve svolgersi, interferiscano con l'esercizio delle operazioni portuali e con ogni altra attività da svolgersi, o, comunque, con il libero godimento del demanio marittimo in genere.
6. Qualsiasi variazione relativa ai dati contenuti nell'istanza deve essere comunicata senza ritardo all'Autorità, con modalità telematiche attraverso il portale dedicato. L'Autorità prende formalmente atto delle variazioni di attività, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, senza necessità di ulteriore determinazione del dirigente o funzionario apicale.
7. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Area Operativa dell'AdSP. Il termine di conclusione del procedimento è di 30 gg.

Art. 6 - Chimico di Porto
1. Il servizio chimico di porto è soggetto alla vigilanza di cui all'art. 68 cod. nav., che viene esercitata dall'AdSP di concerto con l'Autorità Marittima.
2. Ai fini dell'iscrizione, il professionista deve possedere i requisiti di cui all'art. 5, co. 1, per quanto applicabili, nonché i requisiti di alla circolare ministeriale DEM3/SP1160 del 10.12.1999 e ss.mm.ii.:
a) laurea magistrale in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
b) iscrizione all'albo professionale – Sez. A;
c) OMISSIS
d) OMISSIS;
e) capacità fisica a svolgere l'attività.

3. Ai fini dell'iscrizione, il professionista deve dichiarare ai sensi e per gli effetti del DPR 445/000 il possesso dei suddetti requisiti di ordine generale e speciale, allegando certificato del medico di porto attestante la capacità fisica, copia fotostatica di documento di identità in corso di validità, piano delle tariffe e ricevuta di pagamento dell'importo previsto dal precedente art. 4, co.3.
4. I consulenti chimici di porto vengono cancellati dal Registro per i seguenti motivi:
a) morte del consulente chimico;
b) rinuncia dell'interessato;
c) cancellazione dall'albo professionale;
d) perdita della capacità fisica attestata dal medico di porto.
5. L'iscrizione ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata, fatta salva la verifica annuale della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) ed e) del precedente comma 2. Si rinvia, per quanto non previsto nel presente articolo alla circolare ministeriale citata.
6. L'opera prestata dal consulente chimico nell'interesse dello Stato e/o in ausilio dell'AdSP è a titolo gratuito.

Art. 7 - Servizio integrativo antincendio
1. Il servizio integrativo antincendio è disciplinato con Ordinanza della Capitaneria di Porto.
2. I soggetti interessati all'inserimento nel Registro di cui all'art. 68 cod. nav., devono trasmettere attraverso il portale, l'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto che costituisce requisito essenziale ai fini della segnalazione.

Art. 8 - Rinnovo
1. Il rinnovo potrà avvenire con modalità telematica esclusivamente attraverso il portale dedicato, presente sul sito istituzionale di questa A.d.S.P., tra il 1 ottobre ed entro il 31 ottobre di ogni anno.

AdSP Mare di Sicilia Occidentale Prot.22671-17/04/2026-PG-P
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale e stampato il giorno 17/04/2026

2. Il Eventuali aggiornamenti (nel personale, nei mezzi e nelle attrezzature e nell'attività da svolgere) devono essere comunicati al momento del rinnovo.
3. Il rinnovo è subordinato al pagamento di € 180,00 a titolo di contributo forfetario per le spese di istruttoria, da effettuarsi con le modalità di cui all'apposita modulistica.
4. Dopo la suddetta data occorrerà procedere ad una nuova iscrizione secondo le modalità di cui all'art. 5.

Art. 9 - Attività occasionali

1. Ai fini dell'inserimento nel Registro per l'espletamento di attività occasionali, la segnalazione deve essere inoltrata esclusivamente con modalità telematica attraverso il portale dedicato, presente sul sito istituzionale di questa A.d.S.P., rendendo le dichiarazioni e producendo tutta la documentazione richiesta, relative ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 5.
2. Le attività occasionali possono essere autorizzate per un periodo massimo di 15 gg. naturali e consecutivi e per una sola volta nell'anno solare, previo pagamento di un importo pari ad € 80,00 a titolo di contributo forfetario per le spese di istruttoria.

Art. 10 - Verifiche a campione

1. In attuazione della normativa di cui al DPR n. 445/2000 si procederà annualmente alle verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte ai fini dell'inserimento nel Registro nella misura del 10% del totale soggetti iscritti o in corso di iscrizione nel Registro per attività occasionali e non occasionali.
2. L'individuazione avverrà tramite sorteggio pubblico dandone avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 11 – Attività di vigilanza

1. L'inserimento nel Registro ex art. 68 cod. nav. non costituisce titolo per occupazione permanente o temporanea del suolo demaniale, né ha valenza di permesso di accesso in porto, per cui si rinvia alla specifica regolamentazione dell'AdSP. L'Autorità può eseguire, nell'esercizio dei propri compiti di istituti, ispezioni, controlli, accertamenti sui soggetti iscritti nel Registro, anche senza alcun preavviso, con l'assistenza, qualora ritenuta necessaria, degli organi di polizia e/o di altri enti pubblici.
2. L'invio degli elenchi delle imprese iscritte alla Guardia di Finanza, al Commissariato P.S. ed alla Capitaneria di Porto per ogni eventuale controllo per i profili di specifica competenza si intende assolto con la pubblicazione sul sito istituzionale dei Registri.
3. I contravventori del presente Regolamento sono puniti a norma di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone e/o cose derivanti dal loro illecito comportamento.
4. L'AdSP è manlevata da qualsivoglia responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose, che dovessero occorrere a causa dello svolgimento delle attività autorizzate;

Art. 12 - Cancellazione dal Registro

1. L'AdSP decreta la cancellazione dal registro ex art. 68 cod. nav. per i seguenti motivi:
a) rinuncia dell'interessato (persona fisica) o del legale rappresentante (persona giuridica);
b) morte dell'interessato o legale rappresentante della società, in caso di mancata comunicazione della sostituzione dell'Autorità Portuale, nei 6 mesi successivi all'evento.
2. Con provvedimento motivato, inoltre, l'Autorità provvede alla cancellazione dell'iscrizione, in ogni tempo e senza diritto alcuno ad indennizzi di qualsiasi tipo, per i seguenti motivi:
a) cessazione dell'attività;

AdSP Mare di Sicilia Occidentale Prot.22671-17/04/2026-PG-P
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale e stampato il giorno 17/04/2026

b) gravi carenze organizzative ed inefficienze del servizio per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge o a disposizioni regolamentari o di altra natura vigenti all'interno dell'area portuale, accertate da personale dell'AdSP o della Capitaneria di Porto o di altri Enti/Comandi/Amministrazioni operanti all'interno dello scalo;
c) perdita/mancanza di uno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
d) violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, antinfortunistiche, previdenziali o sul collocamento, ovvero, inottemperanza a specifiche disposizioni impartite dall'Autorità Portuale;
e) accertamento di false dichiarazioni rese nella richiesta di iscrizione o di rinnovo della stessa;
f) mancata dimostrazione del possesso dei requisiti a seguito dell'attività di verifica di cui all'art. 10.
g) mancata o ritardata comunicazione delle variazioni relative alla documentazione prodotta all'atto dell'iscrizione/rinnovo;
h) mancata osservanza di una o più prescrizioni contenute nel decreto di iscrizione.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che il conferimento dei dati personali forniti con l'istanza TELEMATICA di iscrizione nel Registro ex art. 68 cod. nav. ha natura obbligatoria al fine di consentire all'AdSP di esercitare la vigilanza ai sensi dell'art.68, comma 1, cod. nav.
2. Gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del procedimento di iscrizione. In fase di trattamento gli stessi dati verranno comunicati e diffusi verso altri soggetti pubblici tenuti per legge a trattare tali informazioni.
3. Si informa che l'istante è titolare dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.
4. Si informa che il titolare del trattamento è l'Autorità di Sistema del Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° maggio 2026 ed è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP e sull'Albo di ciascuna Capitaneria territorialmente competente.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme del presente Regolamento.

Art. 15- Disciplina transitoria

1. Le attività già esercitate ai sensi delle ordinanze delle rispettive Capitanerie di Porto nei porti di nuova acquisizione e per i quali è avvenuto formale passaggio di consegna a questa AdSP, possono continuare ad essere legittimamente svolte fino al 31 dicembre in cui il porto entra, di fatto, nella gestione dell'AdSP.
2. Scaduto il termine di efficacia di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare istanza di nuova iscrizione nel Registro dell'AdSP in conformità al presente Regolamento.
3. Nel caso di rigetto dell'istanza o di mancata presentazione della stessa, i soggetti autorizzati ai sensi della previgente normativa decadono dal relativo titolo abilitativo con il decorso del termine di cui sopra.

Art. 16 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di regolamentazione delle attività di cui all'art. 68 cod. nav. con esso incompatibili.